



**N. 3354**

*Errata corrige*

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MARCENARO, FINOCCHIARO, ZANDA, CASSON, AMATI, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PERDUCA, TONINI, BONINO, MARINARO, MARINI, MICHELONI, ADAMO, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, D’AMBROSIO, Vincenzo DE LUCA, DE SENA, DELLA MONICA, FERRANTE, Marco FILIPPI, FIORONI, FONTANA, Vittoria FRANCO, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, MAGISTRELLI, MARCUCCI, Ignazio MARINO, MARITATI, MAZZUCCONI, MERCATALI, NEGRI, PASSONI, PEGORER, PINOTTI, PORETTI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, SIRCANA, SOLIANI, TREU, VIMERCATI, VITA e VITALI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2012**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002

*Sostituire la pagina 21 con la seguente:*

« Atti parlamentari

- 21 -

Senato della Repubblica - N. 3354

3. Il Sottocomitato sulla prevenzione presenta al Comitato contro la tortura un rapporto annuale, pubblico, sulle proprie attività.

4. Se lo Stato Parte rifiuta di cooperare con il Sottocomitato sulla prevenzione, come disposto dagli artt. 12 e 14, o rifiuta di prendere misure per migliorare la situazione alla luce delle raccomandazioni del Sottocomitato sulla prevenzione, il Comitato contro la tortura può, su richiesta del Sottocomitato sulla prevenzione, decidere, a maggioranza dei suoi membri e dopo che allo Stato Parte è data la possibilità di far conoscere la propria posizione, di emettere una dichiarazione pubblica sulla questione o di pubblicare il rapporto del Sottocomitato sulla prevenzione.

#### **Parte IV**

#### **Meccanismi nazionali di prevenzione**

##### **Articolo 17.**

Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno. Possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purché rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo.

##### **Articolo 18.**

1. Gli Stati Parti garantiscono l'indipendenza funzionale dei meccanismi nazionali di prevenzione, nonché l'indipendenza del personale di cui essi si avvalgono.
2. Gli Stati Parti adottano i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi nazionali di prevenzione abbiano le competenze e le conoscenze professionali richieste. Essi dovranno sforzarsi di raggiungere un equilibrio tra i generi e fare in modo che vi siano rappresentate adeguatamente le minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese.
3. Gli Stati Parti si impegnano a mettere a disposizione dei meccanismi nazionali di prevenzione le risorse necessarie al loro funzionamento.
4. Nell'istituire i meccanismi nazionali di prevenzione, gli Stati Parti terranno in debita considerazione i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

##### **Articolo 19.**

Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri:

- a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione, come definiti al precedente art. 4, allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- b) formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano e persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;
- c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.

##### **Articolo 20.**

Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:

- a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall'art. 4, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;
- b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
- c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;».